COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
(Provincia di Trento)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 dd. 28/10/2026

OGGETTO: Approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2025.

Il giorno ventotto ottobre duemilaventisei alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Morelli Marco	Si	
Consigliere	Andreaus Pierluigi	Si	
Consigliere	Bergamo Roberta	Si	
Consigliere	Betti Morgan	Si	
Consigliere	Casagrande Daniela	Si	
Consigliere	Casagrande Zampedri Mirko	Si	
Consigliere	Facchini Giuseppe	Si	
Consigliere	Frisanco Alberto	Si	
Consigliere	Fruet Diego	Si	
Consigliere	Girardi Nicola	Si	
Consigliere	Gretter Mauro	Si	
Consigliere	Korkonxhelos Vasil	Si	
Consigliere	Monsorno Giovanni	Si	
Consigliere	Pintarelli Carlo	Si	
Consigliere	Porciani Gozzer Michela	Si	
Consigliere	Toller Kevin	Si	
Consigliere	Vinciguerra Marika	Si	
Consigliere	Zampedri Dino	Si	
Consigliere	Zampedri Nunzio	Si	
Presidente	Zanei Walter	Si	
Consigliere	Zanella Carla	Si	
Consigliere	Ochner Francesco	Si	

Totale Presenti: **22**	Totale Assenti: **0**

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente **Walter Zanei** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Premesso che:

- la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti dal medesimo Decreto;
- il comma 1 dell'art. 54 della L.P. n. 18/2015 prevede che "*in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale*";
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi" e successive modificazioni, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni Pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- l'articolo 13-ter della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 "Norme in materia di finanza locale" stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento;
- il comma 2 dell'articolo 227 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che "*Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione*.";
- il principio contabile applicato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento;

considerato che dal 1° gennaio 2016 gli e enti locali applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. nonché quelle contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., così come recepite dalla L.P. n. 18/2015;

premesso che il decreto prevede che gli enti locali adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 11 febbraio 2016 con la quale in particolare è stata rinviata al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato, nonché l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio finanziario 2017, secondo quanto previsto dall'art. 79 dello Statuto speciale e dagli articoli 3, comma12, e 11-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. che dispone:
"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.
4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.";

visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. che recitano:
"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.";

visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. il quale dispone che l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4, entro il 31 ottobre;

considerato che il bilancio consolidato, con riferimento alle risultanze contabili alla data del 31.12.2025, consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Pergine Valsugana attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate;

preso atto del D.M. 1° settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno che modifica in particolare la configurazione del Patrimonio Netto oltre ad apportare modifiche all'Allegato 4/4 "*Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato*" di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 30 dicembre 2024 relativa alla "*Ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023 e misure di razionalizzazione - ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.*";
- deliberazione della Giunta comunale n. 212 di data 16 dicembre 2025 avente ad oggetto "*Approvazione della relazione anno 2025 in merito all'attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31dicembre 2023 dal Comune di Pergine Valsugana, di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 54 del 30.12.2024*.";
- deliberazione della Giunta comunale n. 211 di data 16 dicembre 2025 che ai sensi del principio Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ha individuato il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per l'esercizio 2025;

rilevato che il Bilancio consolidato 2025 del Comune di Pergine Valsugana, così come anche specificato nell'Allegato B) al presente provvedimento, include nell'area di consolidamento le seguenti entità:

TIPOLOGIA	RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE DIRETTA
Ente strumentale controllato	ASIF GB Chimelli	100,000000%
Società controllata	AmAmbiente S.p.A.	72,671000%
Società partecipata	Trentino Mobilità S.p.A.	0,520000%
Società partecipata	Farmacie comunali S.p.A.	0,010000%
Società partecipata	Trentino Trasporti S.p.A.	0,002947%
Società partecipata	Trentino Digitale S.p.A. [1]	0,072100%
Società partecipata	Trentino Riscossioni S.p.A.[2]	0,185800%
Società partecipata	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,540000%

[1] *percentuale di partecipazione diretta calcolata al netto delle azioni proprie*

[2] *partecipazione indiretta per il tramite di AmAmbiente S.p.A. ed ASIF GB Chimelli*

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 28 aprile 2026 relativa all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2025, comprensivo del conto di bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

visto l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 "*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*", convertito con Legge n. 160 di data 7 agosto 2016, che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo;

considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

visto l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

visto l'Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. riguardante il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133 di data 29/09/2026, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione dello schema del Bilancio consolidato per l'esercizio 2025";

preso atto che il Collegio dei Revisori legali dei conti ha reso la relazione allegata ed ha espresso parere favorevole al bilancio consolidato dell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 239 lett. d)-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm., registrato al protocollo comunale n. 0044384/A in data 05/10/2026;

richiamata la nota di deposito del documento contabile in oggetto completo dei relativi allegati di cui al Prot. comunale n. 0044006/P in data 29/09/2026 e la successiva trasmissione della relazione e relativo parere dell'Organo di revisione contabile di cui al Prot. comunale n. 0045214/P di data 06/10/2026;

esaminato quindi lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2025, Allegato A) al presente provvedimento, la Relazione sulla gestione consolidata che comprende anche la nota integrativa, Allegato B) e la correlata documentazione ed informativa contabile integrante;

dato atto in particolare che nella relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa sono analiticamente indicati i criteri con i quali si è proceduto all'individuazione del perimetro di consolidamento e le scritture di consolidamento;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) e ss.mm.;

vista la L.P. n. 18/2015 ed il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali), così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm..

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 18/12/2025: *"Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011),* completo dei relativi allegati." e successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 23/12/2025: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2026-2028: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)."* e successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione giuntale n. 17 di data 17.02.2026: "*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 del Comune di Pergine Valsugana ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022*." che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28/04/2026 avente ad oggetto: "*Approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025, redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm*.".

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 12 del 26/06/2025 di conferimento incarico dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie e nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio n. 40 del 22.07.2014, n. 27 del 28.05.2015 e n. 14 del 03.03.2016;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) e ss.mm. al fine di provvedere agli adempimenti entro le scadenze previste dalla vigente normativa;

con n. 15 voti favorevoli, n. 7 voti astenuti, n. 0 voti contrari, su n. 22 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio consolidato per l'esercizio 2025 del Comune di Pergine Valsugana (ente Capogruppo) composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato (attivo e passivo), Allegato A), e dalla Relazione illustrativa comprensiva della Nota integrativa, Allegato B), che acclude gli allegati sub B1 (Schemi bilancio consolidato Allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011 delle società/enti incluse nel p.c.), sub B2 (bilancio del Comune di Pergine Valsugana anno 2025: Stato Patrimoniale e Conto economico - Nota Integrativa), sub B3 (informazioni di dettaglio dei dati di bilancio delle entità consolidate anno 2025) e sub B4 (fascicoli di bilancio 2025 delle entità incluse nel perimetro di consolidamento), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto della relazione e del parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile, registrato al protocollo comunale n. 0044384/A in data 05/10/2026, con riferimento allo schema di Bilancio consolidato per l'esercizio 2025 completo dei relativi allegati, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 133 di data 29/09/2026, ed allegato alla presente deliberazione dimesso in atti;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018) e ss.mm..

Documenti allegati:

Nome File	Impronta Hash
Allegato_A_-_Bilancio_consolidato_2025.pdf	82B03ED9D19FD2382719C55CA60100C84B9AB95161C7D0291106C453746BA253
Allegato_B_-_Nota_integrativa_Bilancio_consolidato_2025.pdf	0D1E925CC7093DB6C4C4652B5E8B89C335B302C7677D270ACC8BD1F409292430
Allegato_SUB_B1.pdf	8FA44E4978BFDC915356A1DF664C9E36B6EFA98A15EDA58793976222DFBAA731
Allegato_SUB_B2.pdf	2CD3B9E000F612EAF0701BFB256245B6E1D29F0E72E0EAACE79EBBB97BDF0725
Allegato_SUB_B3.pdf	02C24C17584E6B23CF6466763744794B09BBC54C863ECE7FB14B5637F7B29C21
Allegato_SUB_B4_compr.pdf	AA832C3F6FB3230BEF6705A7DD2A48ACBB9A5D61A4946C68BBF340B16F1E8257
Prot.44834_05.10.2026__bilancio_consolidato_2025.pdf.p7m	B5CFE869C0B792B5E5DBE856DD9B99B934359C1D1D79CF5C0DC118F713DE42DE

*** ** * ** ***

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.
In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario di cui all'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Presidente
-F.to Walter Zanei -

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA (Trento)

Segretario Generale
-F.to Nicola Paviglianiti -